

**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO**

**ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE**

**Atto di intervento**

Per

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato,

nel giudizio di legittimità costituzionale

dell'art. 7, comma 2, della legge 212/00, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevato dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia, con ordinanza 11/01/2006 (in G.U. 23.3.07, Reg. Or. 363/07).

Con ordinanza dell'11 gennaio 2006 la C.T.R. di Venezia, sez. 18<sup>a</sup> ha chiesto a codesta Ecc.ma Corte Costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge n. 212/00, nella parte in cui dispone l'obbligo di indicare sia negli atti dell'Amministrazione Finanziaria che dei Concessionari incaricati della riscossione il nominativo del responsabile del procedimento.

La Commissione, premesso che con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Venezia il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'iscrizione a ruolo dell'imposta comunale sugli immobili, e aveva formulato tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 212/00, attesa la mancanza della indicazione del responsabile del procedimento ha sollevato questione di costituzionalità su detta norma, per contrasto con l'art. 3 e con l'art. 97 Costituzione. Sostiene il giudice rimettente che l'articolo in questione tratterebbe in maniera simile attività e situazioni sicuramente diverse quali sono quelle ascrivibili all'Amministrazione finanziaria in senso stretto e quelle, invece, di competenza del Concessionario. Inoltre, contrasterebbe con l'articolo 97 della Costituzione costituendo una

violazione del principio di efficienza, economicità ed efficacia cui deve ispirarsi l'attività della Pubblica Amministrazione.

La questione sollevata dalla C.T.R. di Venezia è inammissibile per difetto assoluto di rilevanza.

Infatti, l'oggetto della contesa posta all'attenzione del giudice rimettente, per la parte che interessa il giudizio promosso davanti alla Corte, è sostanzialmente la legittimità o meno della cartella impugnata per violazione della legge.

Il ricorrente, tra i motivi di impugnazione, ha inserito anche una presunta illegittimità della cartella esattoriale notificatagli per la mancata indicazione del responsabile del procedimento, che, invece, tanto l'Amministrazione finanziaria che il concessionario incaricato della riscossione, dovrebbero obbligatoriamente riportare sugli atti di imposizione.

Ma allora, se la censura fosse fondata, la conseguenza dovrebbe essere dell'annullamento della cartella per violazione di legge, a nulla rilevando la presunta illegittimità costituzionale della norma (la cui pronuncia appare, quindi, del tutto inutile).

Non solo. La dichiarazione di incostituzionalità della norma raggiungerebbe l'effetto contrario a quello indicato dalla Commissione, giacché farebbe venir meno il detto obbligo, con la conseguenza che non sarebbe più un dovere sanzionabile con la declaratoria di illegittimità una eventuale mancata o insufficiente indicazione del responsabile del procedimento

Si chiede

Quindi che l'Ecc.ma Corte Costituzionale voglia indicare inammissibile, per i motivi spiegati, la questione di legittimità costituzionale sopra indicata.

Roma, 11 giugno 2007

Il Vice Avvocato Generale

Giuseppe Orazio Russo